

STUDI, MATERIALI E INDICAZIONI OPERATIVE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO IN MATERIA DI LOTTA AL RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO AL TERRORISMO

Considerando che:

- 1) L'art. 8, comma 1° del d.lgs. 21 novembre 2007, n.231 - Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di attuazione - (G.U. n. 290 del 14 dicembre 2007, S.O. n. 268), dispone: "Il Ministero della giustizia esercita l'alta vigilanza sui collegi e gli ordini professionali competenti, in relazione ai compiti di cui al presente comma. I collegi e gli ordini professionali competenti, secondo i principi e le modalità previste dall'ordinamento vigente, promuovono e controllano l'osservanza da parte dei professionisti indicati nell'art. 12, comma 1, lettere a) e c), iscritti nei propri albi, nonché dei soggetti di cui all'art. 13, comma 1, lettera b), degli obblighi stabiliti dal presente decreto.
- 2) Nel corso di questi anni e sin dall'entrata in vigore del d.lgs. 20 febbraio 2004, n. 56 – Attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite (G.U. n. 49 del 28 febbraio 2004, S.O. n. 30) il Consiglio Nazionale del Notariato ha prestato specifica attenzione alle tematiche inerenti il contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo nominando una Commissione antiriciclaggio, organizzando e promuovendo, a livello nazionale e locale, convegni, seminari, ed incontri di studio, predisponendo e pubblicando commenti ed approfondimenti delle disposizioni che si sono susseguite nel tempo e fornendo, anche con l'ausilio del proprio Ufficio Studi, risposte ai quesiti che di volta in volta venivano posti dai singoli notai.
- 3) La Commissione antiriciclaggio ha provveduto all'approfondimento di specifiche tematiche organizzando incontri periodici con i dirigenti e funzionari del Ministero dell'economia e delle finanze responsabili delle politiche di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per fini di riciclaggio dei proventi o di finanziamento del terrorismo, con i dirigenti e funzionari dell'Unità di informazione finanziaria, con i Magistrati della D.I.A., con i vertici della Guardia di Finanza, il tutto allo scopo di elaborare linee guida e fornire interpretazioni normative ai propri iscritti, nell'assolvimento degli obblighi antiriciclaggio, in sintonia con le indicazioni fornite dalle Istituzioni e Autorità preposte.
- 4) Nell'interpretazione delle norme di nuova emanazione, la Commissione antiriciclaggio, ha tenuto conto dei principi generali espressi nell'art. 3 del cit. d.lgs. 231/2007 ed in particolare:
 - alla possibilità di utilizzare nell'assolvimento degli obblighi antiriciclaggio esclusivamente "le informazioni possedute o acquisite nell'ambito della propria attività istituzionale o professionale", con esclusione, pertanto di qualunque indagine di polizia giudiziaria (1° comma);
 - all'applicazione delle misure previste dal cit. d.lgs. 231/2007 in modo proporzionato al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo in relazione al tipo di cliente, al rapporto continuativo, alla prestazione professionale, al prodotto o alla transazione (3° comma);
 - all'applicazione delle suindicate misure in modo proporzionato alla peculiarità della professione ed alle dimensioni dei destinatari della normativa, secondo i criteri della ragionevolezza e della sostenibilità (4° comma).

5) E' stata creata un'apposita sezione nella Rete Unitaria del Notariato (RUN) dedicata alla raccolta delle norme in materia di antiriciclaggio ed antifinanziamenti del terrorismo (direttive europee, disposizioni legislative, decreti, provvedimenti, istruzioni), agli approfondimenti di volta in volta predisposti dalla Commissione antiriciclaggio.

6) E' stato nominato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia, del 27 febbraio 2009, organismo di categoria che può ricevere, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del d.lgs. n. 231/2007, le segnalazioni di operazioni sospette dai propri iscritti ed in tale veste ha sottoscritto con l'UIF protocollo d'intesa in data 5 maggio 2009 ed ha dedicato una sezione nella RUN alle segnalazione di operazioni sospette, predisponendo manuali operativi, modulistica, istruzioni operative, software dedicato.

7) Con riferimento al cit. d.lgs. 231/2007 sono stati predisposti i seguenti studi:

- Le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore di cui al D.Lgs. n. 231/2007 e la tracciabilità dei pagamenti, in seguito alle modifiche apportate dal decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 (convertito in Legge n. 133/2008). Studio di Marco Krogh, in CNN Notizie del 3 novembre 2008;

- Le nuove limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore introdotte dal d.lgs. 231 del 2007 e la tracciabilità dei pagamenti Studio (nota di Bruno Barzellotti),(est. Marco Krogh), in CNN Notizie del 30 aprile 2008;

- I decreti legislativi di attuazione della direttiva 26 ottobre 2005 n. 2005/60/ce (cd. III direttiva) in materia antiriciclaggio ed antiterrorismo Studio di Marco Krogh in CNN Notizie del 2-4-7 gennaio 2008;

- Interferenze tra il d.lgs. 231/ 2007 e la normativa antievasione/antielusione. Casistica in materia antiriciclaggio (Marco Krogh) in CNN Notizie del 28 dicembre 2007;

ed è stato messo a disposizione il seguente materiale:

- Tracciabilità dei flussi finanziari: segnalazione dei principali punti contenuti nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. (Caterina Valia) in CNN Notizie del 28 luglio 2011;

- Antiriciclaggio: le nuove modalità di segnalazione di operazione sospetta. (Marco Krogh) in CNN Notizie del 7 dicembre 2010;

- Termine per la segnalazione delle operazioni sospette. Quesito n. 24-2010/B. (Marco Krogh) in CNN Notizie del 23 novembre 2010;

- Scade il 2 novembre la comunicazione da parte dei soggetti passivi IVA delle operazioni con operatori economici delle black list. (Marco Krogh) in CNN Notizie del 25 ottobre 2010;

- Inventario di una cassetta di sicurezza contenente denaro contante. Quesito n. 23-2010/B. (Marco Krogh) in CNN Notizie del 14 ottobre 2010;

- Antiriciclaggio: dati personali e menzione dell'incarico. Obblighi del notaio. Quesito n. 17-2010/B (Marco Krogh) in CNN Notizie del 15 settembre 2010;

- Antiriciclaggio: Black list e titolare effettivo. Quesito n. 16-2010/B. (Marco Krogh) in CNN Notizie del 9 settembre 2010;

- Antiriciclaggio: violazione dei limiti all'uso del contante nella giurisprudenza di legittimità. (Cass, sent. 22 giugno 2010, n. 15103). (Caterina Valia) in CNN Notizie del 19 luglio 2010;
- Manovra economica: le novità in materia di antiriciclaggio. (Marco Krogh e Caterina Valia) in CNN Notizie del 24 giugno 2010;
- L'applicabilità della Manovra economica: aggiornamento del catasto e novità in materia di antiriciclaggio. (A cura dell'Ufficio Studi) in CNN Notizie del 1 giugno 2010;
- Antiriciclaggio: i nuovi indicatori di anomalia dopo il D.M. 16 aprile 2010. (a cura della Commissione Antiriciclaggio) In CNN Notizie dell'11 maggio 2010;
- Prime osservazioni dopo il decreto "correttivo" alle norme antiriciclaggio. (Marco Krogh) in CNN Notizie del 4 novembre 2009;
- Commento all'articolo 43 del d.lgs 231/2007. (Marco Krogh) in CNN Notizie del 29 ottobre 2008;
- Interferenze tra la normativa antiriciclaggio e la contrattualistica immobiliare. (Marco Krogh) in CNN Notizie dell' 8 aprile 2008;
- Il decreto legislativo di recepimento della III direttiva (2005/60/CE). Allegato: prime riflessioni a cura della Commissione Antiriciclaggio Commissione Legislativa e dell'Ufficio Studi in CNN Notizie del 14 dicembre 2007;
- Il decreto legislativo di recepimento della III Direttiva (2005/60/CE) - Consiglio dei Ministri, 16 novembre 2007. Allegato: prime note a cura della Commissione antiriciclaggio – Commissione legislativa;
- Congelamento dei beni e attività notarile: le c.d. "black lists" . (G. Clarizio e F. Tassinari);
- Massime in materia antiriciclaggio (a cura della Commissione Antiriciclaggio 31 marzo 2008) Valutazione degli indicatori generali di anomalia nell'attività notarile in funzione degli obblighi di segnalazione. Titolare effettivo e tracciamento delle modalità di pagamento. (Marco Krogh);
- Tabella riepilogativa del tracciamento delle modalità di pagamento in base alle norme antiriciclaggio ed al d.l. 223 del 2006 (a cura della Commissione Legislativa - Commissione Antiriciclaggio).

8) Allo scopo di agevolare la sintesi e la divulgazione degli approfondimenti e delle interpretazioni contenuti nei suindicati studi e materiale a disposizione di tutti gli iscritti sono state predisposte le seguenti indicazioni operative alle quali i notai dovranno uniformarsi in ottemperanza al disposto del cit. art. 8 del d.lgs. 231/2007, nel presupposto che le medesime rappresentano il punto finale del ragionamento e degli approfondimenti esposti nei precedenti considerando.

INDICAZIONI OPERATIVE IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO E DI
CONTRASTO DEL FINANZIAMENTO AL TERRORISMO

Sommario

OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA	5
Ambito di applicazione	5
Identificazione del cliente	5
Identificazione del titolare effettivo	5
Società fiduciarie	7
OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE	8
Modalità di pagamento	8
Archivi e registri	10
OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE ED INDICATORI DI ANOMALIA	12
LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE	17
BLACK LIST	18

OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Ambito di applicazione

A001 Atti per i quali scattano gli obblighi della normativa

- Tutti gli atti con cui si trasferiscono diritti reali su beni o attività economiche di valore pari o superiore a 15.000 euro;
- le costituzioni di società o enti di qualsiasi importo;
- gli atti societari e degli altri enti di qualsiasi importo;
- in ogni altro caso in cui vi sia sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

Identificazione del cliente

A002 Comportamento da tenere se il cliente non ha un documento di identità valido

Le norme proprie dell'ordinamento notarile hanno prevalenza sulla normativa antiriciclaggio: quindi occorre regolarsi secondo quanto previsto dalla legge notarile per raggiungere la certezza dell'identità personale e annotare questa circostanza nel fascicolo di studio.

A003 L'identificazione del funzionario di banca

Le banche e alcuni intermediari finanziari sono esentati dagli obblighi di verifica e identificazione (art. 25 d.lgs. n. 231/07).

A004 Gli obblighi di identificazione relativi al procuratore

Se la procura è italiana o proviene da un paese in cui il notaio è professionista soggetto ai nostri stessi obblighi in materia di antiriciclaggio, si può fare affidamento, sotto la propria responsabilità, sull'identificazione effettuata dal notaio autenticante.

Se la procura proviene da altro paese, tendenzialmente si dovrà identificare anche il mandante.

Identificazione del titolare effettivo

A005 Definizione di titolare effettivo

La persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'Allegato tecnico al d.lgs. 231/07.

A006 Criteri per identificare il titolare effettivo

Dipende dalla **tipologia** di cliente:

Cliente-Persona fisica: per quanto riguarda le persone fisiche, l'eventuale titolare effettivo è la persona fisica per conto della quale è compiuta una determinata operazione economica.

Occorre distinguere però due ipotesi:

- se il soggetto agisce in qualità di procuratore, e quindi spendendo il nome del rappresentato, questo non va qualificato come “titolare effettivo” ma come “cliente”, secondo la definizione di cui alla lettera art. comma 2°, lett. e); la stessa considerazione vale per l’ipotesi di intervento in atto di società fiduciaria, che dichiaratamente agisce in nome proprio ma per conto del fiduciante-cliente, e questo è il motivo per il quale la società fiduciaria è tenuta a palesare il nominativo del fiduciante al notaio;

- se il soggetto agisce invece “per conto” di altro soggetto (titolare effettivo), senza spenderne il nome, siamo in presenza di ipotesi (del tutto marginali nell’attività notarile) - mandati senza rappresentanza, rapporti fiduciari tra privati, accordi di interposizione fittizia di persona – in genere regolamentati da accordi privati non palesati al notaio;

in questi casi è il soggetto che interviene in atto che ha l’obbligo ex art. 21 del d.lgs. 231/07 di dichiarare per iscritto al notaio chi sia il titolare effettivo ed il notaio valuterà le sue dichiarazioni.

Cliente-Società: per le società la presenza del titolare effettivo sussiste nei casi in cui una persona fisica o più persone fisiche, in ultima istanza, possiedano o controllino la società stessa; intuitivamente, possono esservi dei casi in cui non sia individuabile un titolare effettivo.

L’art. 2 dell’allegato tecnico definisce titolare effettivo chi ha il possesso o il controllo, diretto o indiretto, di una percentuale sufficiente (il 25% + 1) delle partecipazioni al capitale o dei diritti di voto, anche tramite azioni al portatore, o comunque, la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un’entità giuridica.

Titolare effettivo può essere non solo una singola persona fisica ma anche più persone fisiche che però devono essere tra loro legate da rapporti e relazioni tali da essere idonee a realizzare il possesso o il controllo della società (patti parasociali, vincoli contrattuali contitolarità di partecipazione, etc.).

Cliente-“Fondazione ed entità assimilate”: l’art. 2 dell’allegato tecnico individua per queste fattispecie il titolare effettivo:

- se i soggetti beneficiari del patrimonio sono determinati, nella persona fisica (o le persone fisiche) beneficiarie del 25% + 1 del patrimonio;

- se le persone che beneficiano dell’entità giuridica non sono ancora state determinate, nell’insieme delle persone fisiche facenti parte della categoria di soggetti nel cui interesse principale è istituita o agisce l’entità giuridica.

Infine, anche per queste entità giuridiche diverse dalle società, ulteriore criterio di individuazione del titolare effettivo è il controllo del patrimonio (individuato nel possesso del 25% o più del patrimonio dell’entità)

A047 Sistema di identificazione del titolare effettivo

Per identificare il titolare effettivo si provvede a richiedere una dichiarazione responsabile del cliente, o, autonomamente, mediante la consultazione di pubblici registri ovvero con altra modalità idonea; si tratta di modalità da utilizzare cumulativamente o alternativamente, a prudente valutazione del notaio; non è necessario acquisire la copia del documento di identità del titolare effettivo, in quanto l’art. 19 lettera b)

d.lgs. n. 231/07, consente di fare riferimento a pubblici registri, documenti, atti, o, in ultima analisi, anche a dichiarazione del cliente.

A007 Casi di necessaria identificazione del titolare effettivo

L'identificazione del titolare effettivo rientra nel più generale assolvimento dell'obbligo di adeguata verifica.

E' pertanto necessaria, secondo un approccio basato sul rischio, quando vi siano evidenze dell'esistenza di titolari effettivi diversi dalle parti (ad es. assegni diretti a terzi non partecipanti all'atto), in presenza di fattori di anomalia, ovvero in presenza di società o altri enti assimilati, acquisire dati e informazioni sull'eventuale esistenza di un titolare effettivo.

In ogni caso a norma dell'art. 21 del d.lgs. 231/07 è il cliente che ha l'obbligo di fornire, "ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza".

A008 Comportamento da tenere nel caso in cui non si raggiunga la certezza sull'esistenza o sull'identificazione del titolare effettivo

L'obbligo di verificare se vi sia o meno un titolare effettivo, e di identificarlo, rientra nel più ampio obbligo di adeguata verifica. Il non essere riusciti a completare l'adeguata verifica comporta:

- da un lato, l'obbligo di astensione, che tuttavia, nell'ambito dell'attività notarile, viene generalmente superato dall'obbligo di ricevere l'atto (art. 23, 3° comma);
- dall'altro lato, la valutazione se effettuare la segnalazione di operazione sospetta (art.23, 1° comma);

In questi casi ci si trova già in presenza di un elemento che giustificerebbe la segnalazione e quindi si deve valutare con attenzione se tutti gli altri elementi oggettivi e soggettivi della operazione possano portare a escludere il sospetto e il conseguente l'obbligo di segnalazione.

A009 Livello al quale risalire per identificare il titolare effettivo

Per identificare il titolare effettivo si deve risalire sino a individuare una o più persone fisiche riconducibili al concetto stesso di titolare effettivo.

Società fiduciarie

A010 Facoltà di richiedere alla società fiduciaria di rivelare il nominativo del soggetto per conto del quale opera

Le fiduciarie sono attualmente soggette agli obblighi di identificazione e verifica, a differenza delle banche e di altri intermediari finanziari (v. art. 25, 1° comma d.lgs. n. 231/07), e devono palesare il nominativo del

fiduciante in tutti i casi in cui il notaio lo ritenga necessario ai fini della complessiva valutazione dell'operazione. Sono escluse solo quelle fiduciarie che abbiano le caratteristiche e l'iscrizione come SIM.

Si ricorda che il d.lgs. 13 agosto 2010 n. 141 ha previsto che le società fiduciarie che svolgono attività di custodia ed amministrazione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 vengano iscritte in una sezione speciale dell'albo previsto dall'articolo 106 del Testo Unico Bancario e vengano sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia (oggi la vigilanza compete al Ministero dell'Industria).

Le società fiduciarie iscritte in questa sezione speciale sono ricomprese, ai fini della normativa antiriciclaggio, nel 1° comma dell'art. 11 del d.lgs. 231 del 2007 e rientrano, di conseguenza tra gli intermediari finanziari che, a norma dell'art. 25 del medesimo d.lgs. 231/07, non sono soggetti agli obblighi di adeguata verifica.

La norma, tuttavia, non è operativa sino a quando saranno emanati i decreti di attuazione previsti dall'art. 29 del medesimo d.lgs. 141 (tra i quali quelli concernenti l'istituzione del nuovo Albo). L'art. 27 comma 1 bis del d.lgs. 141 del 2010 (come modificato dal d.lgs. 14 dicembre 2010 n. 218) prevede espressamente che "Fino all'iscrizione nell'albo o negli elenchi previsti dai titoli III e IV del presente decreto ai soggetti iscritti negli elenchi di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, e all'articolo 26, comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, vigenti alla data del 4 settembre 2010".

A011 Comportamento da tenere per garantire al mandante della fiduciaria l'anonimato

E' necessario custodire nel fascicolo la documentazione relativa con modalità che ne assicurino il più possibile la riservatezza (ad es. in busta chiusa e sigillata a cura diretta del notaio).

A012 Comportamento da tenere nel caso in cui la fiduciaria si rifiuti di rivelare il nominativo del soggetto per conto di cui opera.

La società fiduciaria non può rifiutarsi di rivelare il mandante in quanto l'art. 21 del d.lgs. 231/07 impone al cliente l'obbligo di fornire indicazioni sul fiduciante, disponendo "I clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del presente decreto di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza"; l'art. 55 del d.lgs. 231/07 commina una sanzione penale in caso di violazione delle disposizioni contenute nel Titolo II, Capo I, tra le quali è incluso l'obbligo di fornire le indicazioni sul titolare effettivo.

Peraltro, l'eventuale rifiuto alla richiesta del notaio potrebbe essere considerato un indice, da valutare insieme alle altre circostanze dell'operazione, ai fini di una segnalazione di operazione sospetta.

OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE

Modalità di pagamento

A013 Casi nei quali occorre acquisire le modalità di pagamento

Non vi è obbligo per le operazioni di valore inferiore a 15.000 euro; per quelle di valore superiore, oltre ai casi previsti dal comma 22 dell'art. 35 del d.l. 223/2006, il notaio deve acquisire la documentazione relativa ai mezzi di pagamento se ha agito quale mandatario o comunque ha fornito una consulenza circa la predisposizione del pagamento, o le parti gli hanno comunicato come hanno provveduto o lo stesso è avvenuto alla sua presenza; in questo caso possono essere riportati gli estremi nell'atto o esserne conservata copia nel fascicolo; nelle altre ipotesi il notaio ha facoltà di richiedere informazioni sulle modalità di pagamento, che valuterà ai fini della possibile anomalia dell'operazione.

A014 Casi nei quali le parti indicano che il pagamento è già avvenuto, per contanti, in più rate, prima dell'atto

Il trasferimento è vietato esclusivamente quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia fissata dall'art. 49 del d. lgs. 231/07 che appaiono **artificialmente** frazionati.

A015 Riferimenti temporali che influiscono sull'obbligo di tracciare i pagamenti e diverse soglie di utilizzo del contante (e per l'apposizione della clausola di non trasferibilità sugli assegni) che si sono succedute nel tempo

Dal **9 maggio 1991 al 31 dicembre 2001**, divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire è complessivamente **superiore a lire venti milioni** (art. 1 d.l. 3 maggio 1991 n. 143 pubb. G.U. 8 maggio 1991 n. 106 conv. in l. 5 luglio 1991 n. 197), lo stesso limite vale per l'emissione di assegni senza la clausola di non trasferibilità;

Dal **1° gennaio 2002 al 25 dicembre 2002** a seguito della conversione degli importi dalle lire in euro la soglia è di **euro 10.329,14**;

Dal **26 dicembre 2002**, in forza del D.M. 17 ottobre 2002 (G.U. dell'11 dicembre 2002) la soglia oltre la quale non è consentito l'utilizzo di denaro contante è di **euro 12.500**, tale soglia è rimasta invariata sino al **29 aprile 2008** (entrata in vigore differita dell'art. 49 del d.lgs. 21/11/2007 n.231), lo stesso limite vale per l'emissione di assegni senza la clausola di non trasferibilità (in forza del disposto dell'art. 1 comma 49 della L. 27 dicembre 2006 n. 296 -legge finanziaria 2007- l'obbligo di tracciamento previsto dal d.l. 223/2006 - decreto Bersani- non sussiste per i pagamenti anteriori al 4 luglio 2006, pertanto per i pagamenti effettuati prima di tale data il notaio può non avere evidenza di eventuali violazioni relative all'utilizzo di contante);

Dal **30 aprile 2008 al 24 giugno 2008** la soglia oltre la quale non è consentito l'utilizzo di denaro contante è **pari o superiore ad euro 5.000** (1° versione dell'art. 49 del d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231), lo stesso limite vale per l'emissione di assegni senza la clausola di non trasferibilità;

Dal **25 giugno 2008 al 3 novembre 2009** è fatto divieto di utilizzo di denaro contante (o di titoli al portatore) per gli importi pari o superiori ad **euro 12.500** (D.L. 25 giugno 2008, n. 112, conv. in L. 6 agosto 2008, n. 133 - pubb. sul S.O. 196 della G. U. n. 195 del 21 agosto 2008). Il testo del 1° comma dell'art. 49 nella sua prima versione (fino al 3 novembre 2009) non sembra consentire utilizzo di denaro contante per i pagamenti frazionati quando l'operazione complessiva è pari o superiore ad euro 12.500, salvo interpretazioni di

maggior apertura che possono riscontrarsi in alcune note interpretative del MEF (nota 65633 del 12 giugno 2008 al CNDCEDC e nota 28107 dell'8 aprile 2009);

Dal **4 novembre 2009** al **30 maggio 2010** è fatto divieto di utilizzo di denaro contante (o di titoli al portatore) per gli importi **pari o superiori ad euro 12.500** e vige il nuovo testo dell'art. 49 (a seguito della modifica introdotta dal d.lgs. 25 settembre 2009 n. 151) che consente l'utilizzo di denaro contante per i pagamenti frazionati inferiori alla soglia consentita salvo che i pagamenti non appaiano artificialmente frazionati;

Dal **31 maggio 2010** è fatto divieto di utilizzo di denaro contante (o di titoli al portatore) per gli importi **pari o superiori ad euro 5.000** (art. 20 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78), lo stesso limite vale per l'emissione di assegni senza la clausola di non trasferibilità; ai sensi dell'art. 36 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 costituisce elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all'articolo 49, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore ad **euro 15.000**;

Dal **13 agosto 2011** è fatto divieto di utilizzo di denaro contante (o di titoli al portatore) per gli importi **pari o superiori ad euro 2.500** (art. 2, comma 4° del d.l. 13 agosto 2011, n.138 conv. In l.14 settembre 2011, n.148), lo stesso limite vale per l'emissione di assegni senza la clausola di non trasferibilità.

Archivi e registri

A016 L'Archivio Unico Informatico?

Non vi è più obbligo di tenuta dell'AUI, in quanto ormai tutta l'attività notarile è coperta dalla tenuta degli ordinari repertori notarili e dalla normale attività di conservazione dell'archivio (cartaceo) di studio.

A017 Altri registri obbligatori

Per le attività non notarili il notaio deve munirsi di un registro (cartaceo) della clientela.

A018 Vidimazione del registro della clientela

Va numerato e siglato in ogni pagina dal notaio o da un suo incaricato; nell'ultimo foglio va indicato di quante pagine si compone e firmato.

Le precedenti istruzioni UIC del 18 Maggio 2006 (Chiarimento n. 4 al Provvedimento UIC 24 Febbraio 2006) espressamente prevedevano che "non è ammesso l'utilizzo di un registro su fogli mobili o di un quaderno ad anelli."

A019 Le annotazioni da eseguire sul registro della clientela – loro termini

Nel registro si annotano solamente i dati identificativi delle parti, e, intuitivamente, la data dell'instaurazione del rapporto.

Il termine per l'annotazione è di trenta giorni dal compimento dell'operazione o dall'accettazione dell'incarico professionale.

Vanno annotate le prestazioni non notarili, ad esempio le consulenze, o gli incarichi revocati, purché l'attività svolta fino alla revoca dell'incarico si sia concretizzata in una effettiva prestazione professionale.

Rientrano invece nelle attività notarili, e non vanno annotate, tutte le attività, anche preliminari, che si compiono in esecuzione dell'incarico di stipulare un atto.

A020 Possibilità di sostituzione del registro della clientela con la rubrica notarile

Non vi è tale possibilità, sia perché hanno diverse modalità di vidimazione, sia perché il registro della clientela integra la tenuta dei repertori notarili, quindi è limitato alle attività non notarili, mentre invece la rubrica comprende solo gli atti notarili e non pare consentito annotarvi altre attività.

A021 Il registro informatico sostitutivo del registro della clientela

In teoria sarebbe possibile tenere, in alternativa al registro della clientela, un archivio formato e gestito con mezzi informatici; però in questo caso, anziché annotare solo i dati identificativi delle parti, occorre annotarvi tutte le indicazioni di cui all'art. 36, 2° comma d.lgs. n. 231/07, e quindi anche i dati identificativi del titolare effettivo, la data, la causale, la tipologia dell'operazione, i mezzi di pagamento, ecc...

A022 Durata degli obblighi di conservazione del fascicolo del cliente

Se contiene i dati, le informazioni, le copie e i documenti originali di cui all'art. 36, comma 1 d.lgs. n. 231/07, la durata è di 10 anni dall'esecuzione della prestazione o della prestazione professionale.

A023 Durata degli obblighi di conservazione del registro della clientela

10 anni dall'ultima registrazione.

A024 Durata degli obblighi di conservazione degli originali e dei repertori notarili

La conservazione degli originali e dei repertori notarili è disciplinata autonomamente dalla legge professionale, per cui se il notaio cessa dalla sua attività o si trasferisce al altro distretto prima del decorso del tempo indicato dalla normativa antiriciclaggio la loro conservazione sarà a carico dell'Archivio Notarile competente secondo le regole ordinarie e non sarà limitata a 10 anni; diverso discorso vale per i fascicoli di studio che dovranno essere conservati dal notaio per il periodo decennale.

A025 Conservazione di dati e documenti nel fascicolo mediante corrispondenti scansioni elettroniche

Se si tratta di una semplice scansione e se non vengono utilizzati sistemi di conservazione a norma delle copie conformi elettroniche degli originali cartacei, si deve tenere conto del rischio di perdita della copia elettronica, con conseguente responsabilità per conservazione negligente.

A026 L'indicazione di dati del documento di identità nell'atto

Non è richiesta dalla normativa antiriciclaggio, ma non è vietata; l'aver indicato nell'atto gli estremi del documento esonera dal conservarne copia nel fascicolo di studio.

OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE ED INDICATORI DI ANOMALIA

A027 Fonte dell'elenco degli indicatori di anomalia

E' il decreto emesso dal Ministero della Giustizia in data 16 aprile 2010 (Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di professionisti e dei revisori contabili) pubblicato sulla G.U. n. 101 del 3 maggio 2010.

A028 Indicatori di anomalia relativi ad operazioni aventi a oggetto beni immobili o mobili registrati

- a. Acquisto di beni a un prezzo molto elevato rispetto al profilo economico-patrimoniale del cliente o del gruppo di appartenenza in assenza di ragionevoli motivi o di specifiche esigenze.
- b. Acquisto o vendita di beni a un prezzo palesemente sproporzionato rispetto al valore di mercato degli stessi in assenza di ragionevoli motivi o di specifiche esigenze.
- c. Acquisto di beni effettuato con il rilevamento di azioni di società con sede in Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei paesi della Comunità europea in assenza di ragionevoli motivi o di specifiche esigenze.
- d. Investimento in beni immobili in assenza di qualsivoglia legame con la località di ubicazione degli stessi e/o di convenienza economica dell'investimento.
- e. Acquisto di beni senza disporre di, ovvero senza acquisire, adeguate informazioni sulla localizzazione o sullo stato degli stessi, ovvero sull'equità delle condizioni contrattuali.
- f. Richiesta di consulenza in merito alla possibilità di acquistare o vendere beni in contanti per importi molto rilevanti.

A029 Indicatori di anomalia relativi alla costituzione e alla amministrazione di imprese, società, trust ed enti analoghi

- a. Richiesta, in assenza di ragionevoli motivi, di prestazioni professionali che, anche mediante operazioni di natura societaria, hanno lo scopo o l'effetto di dissimulare o di ostacolare l'identificazione del titolare effettivo dell'attività ovvero di occultare l'origine o la destinazione delle risorse finanziarie coinvolte.
- b. Frequenti e ingiustificati cambiamenti nella titolarità o nella denominazione di società e aziende.

- c. Costituzione e/o impiego di trust, nel caso in cui si applichi una normativa propria di Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei paesi della Comunità europea.
- d. Costituzione e/o impiego di strutture di gruppo artificialmente complesse e articolate, anche in relazione alla distribuzione delle partecipazioni e alla dislocazione all'estero di una o più società.
- e. Costituzione e/o impiego di società partecipate da incapaci, salvo si tratti di imprese a conduzione familiare, ovvero conferimento di incarichi di responsabilità in società o enti a persone palesemente sprovviste delle necessarie capacità.
- f. Rilascio di procure a gestire, amministrare e/o cedere beni, soprattutto se in un momento immediatamente successivo all'acquisto del bene ovvero a favore di persone apparentemente non collegate al delegante.
- g. Conferimenti o apporti di capitale in società o altri enti mediante beni in natura per importi palesemente sproporzionati a quelli di mercato.

A030 Indicatori di anomalia relativi alle modalità di pagamento dell'operazione

- a. Proposta di regolare i pagamenti mediante strumenti del tutto incoerenti rispetto alla prassi corrente dell'operazione richiesta, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata, all'eventuale gruppo societario cui il cliente appartiene o a particolari condizioni adeguatamente documentate.
- b. Ricorso per importi rilevanti al contante, a libretti di deposito al portatore ovvero ad altri titoli al portatore, nonché a valuta estera e all'oro.
- c. Utilizzo frequente e ingiustificato di moneta elettronica non nominativa, specie se per importi complessivamente rilevanti.
- d. Proposta di regolare i pagamenti secondo modalità tali da suscitare il dubbio che si intenda ricorrere a tecniche di frazionamento del valore economico dell'operazione, in assenza di ragionevoli motivi legati all'attività esercitata o a particolari condizioni adeguatamente documentate.
- e. Richiesta, in assenza di ragionevoli motivi, di modificare le modalità di pagamento già convenute, soprattutto se sono proposti strumenti di pagamento non appropriati alla prassi comune dell'operazione disposta.
- f. Pagamento delle operazioni o delle prestazioni mediante mezzi di pagamento provenienti, a diverso titolo, da soggetti terzi estranei al rapporto negoziale e non riconducibili al gruppo di appartenenza del cliente, o comunque non collegati con il cliente, in assenza di ragionevoli motivi.

A031 Indicatori di anomalia connessi alle modalità di esecuzione delle prestazioni professionali

- a. Richiesta di prestazioni professionali o del compimento di operazioni aventi oggetto ovvero scopo non compatibile con il profilo economico-patrimoniale o con l'attività del cliente ovvero con il profilo economico patrimoniale, o con l'attività dell'eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene.

- b. Consulenza per l'organizzazione di operazioni finanziarie non coerenti con l'attività commerciale sottostante.
- c. Prestazioni richieste da organismi non lucrativi per finalità non compatibili con quelle dichiarate o comunque proprie dell'ente.
- d. Richiesta di consulenza per l'effettuazione di operazioni di finanza strutturata sui mercati internazionali per esigenze legate a un'attività commerciale con l'estero di dimensioni evidentemente contenute.
- e. Acquisto di disponibilità a diverso titolo di beni, anche di lusso, di elevato valore, a fronte di un patrimonio, anche di gruppo, di importo ridotto.
- f. Frequenti operazioni di acquisizione di partecipazioni o di altri diritti su imprese o aziende, non giustificate dal profilo economico – patrimoniale o dall'attività del cliente ovvero dell'eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene o da altri ragionevoli motivi.
- g. Transazioni finanziarie di notevole importo, specie se richieste da società di recente costituzione, non giustificate dall'oggetto della società, dall'attività del cliente ovvero dell'eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene o da altri ragionevoli motivi.
- h. Acquisto di partecipazioni in imprese con modalità non coerenti con il profilo economico-patrimoniale o con l'attività esercitata dal cliente ovvero dall'eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene o da altri ragionevoli motivi.
- i. Richiesta di prestazioni professionali con modalità inusuali e palesemente ingiustificate rispetto al normale svolgimento della professione o dell'attività.
- j. Richiesta di prestazione professionale a un professionista dislocato in località distante dalla zona di residenza o dalla sede effettiva dell'attività del cliente in assenza di plausibili ragioni quali, a mero titolo esemplificativo, la cittadinanza straniera del cliente o del suo gruppo di appartenenza ovvero la specializzazione specifica del professionista in relazione alla prestazione professionale richiesta .
- k. Ricorso a caselle postali o a indirizzi postali diversi dal domicilio fiscale o professionale, ovvero ad altre forme di domiciliazione di comodo.
- l. Frequente rilascio da parte di persone fisiche di deleghe o procure al fine di evitare contatti diretti con il professionista.
- m. Frequente richiesta di operazioni per conto di un soggetto terzo in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o al rapporto tra le parti o a particolari condizioni adeguatamente documentate.
- n. Richiesta di prestazioni professionali o di compimento di operazioni con configurazione illogica, specie se economicamente e finanziariamente svantaggiose per il cliente ovvero con modalità eccessivamente complesse rispetto allo scopo dichiarato.
- o. Richiesta, in assenza di ragionevoli motivi, di modificare le condizioni e le modalità di svolgimento della prestazione professionale, specie se le modifiche richieste comportano ulteriori oneri a carico del cliente.

A032 Indicatori di anomalia connessi al cliente

- a. Il cliente fornisce informazioni palesemente inesatte o incomplete ovvero false riguardo: la propria identità e quella dell'eventuale titolare effettivo; lo scopo e la natura della prestazione richiesta; l'attività esercitata ovvero la situazione finanziaria, economica e/o patrimoniale propria e/o dell'eventuale gruppo di appartenenza; il potere di rappresentanza, l'identità dei delegati alla firma, la struttura di proprietà o di controllo.
- b. Il cliente utilizza documenti identificativi che sembrano contraffatti.
- c. Il cliente si mostra riluttante a fornire ovvero rifiuta di fornire informazioni, dati e documenti comunemente acquisiti per l'esecuzione dell'operazione ovvero per il regolamento delle prestazioni.
- d. Il cliente, all'atto di esibire documenti di identità ovvero alla richiesta di fornire informazioni sull'operazione o sulla prestazione, rinuncia immotivatamente ad eseguirla.
- e. Il cliente rifiuta di fornire indicazioni sulle modalità di pagamento.
- f. Il cliente mostra una inusuale familiarità con i presidi previsti dalla normativa in tema di adeguata verifica della clientela, di registrazione dei dati e di segnalazione di operazioni sospette, ovvero pone ripetuti quesiti in ordine alle modalità di applicazione di tali presidi.
- g. Il cliente dimostra di non avere adeguata conoscenza della natura, dell'oggetto o dello scopo della prestazione professionale richiesta, suscitando il dubbio che egli possa occultare di agire con finalità illecite per conto di un terzo.
- h. Il cliente è accompagnato da altre persone - il cui ruolo non è stato accertato in occasione di contatti con il professionista- che sembrano avere un interesse diretto in merito alle modalità di esecuzione della prestazione.
- i. Il cliente effettua operazioni di importo significativo ed è noto per essere stato sottoposto a procedimento penale, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro, ovvero è notoriamente contiguo (ad esempio familiare) a soggetti sottoposti a procedimento penale, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro, ovvero effettua operazioni con controparti note per essere state sottoposte a procedimenti penali, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro.
- j. Il cliente è censito, è notoriamente contiguo (ad esempio familiare) a soggetti censiti ovvero richiede di effettuare operazioni con controparti censite nelle liste delle persone o degli enti attivi nel finanziamento del terrorismo.
- k. Il cliente opera in Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei paesi della Comunità Europea e richiede ovvero pone in essere le seguenti operazioni, senza fornire ragionevoli motivi legati alla attività esercitata, al gruppo di appartenenza o a particolari condizioni adeguatamente documentate:
 - ☒ costituzione o trasferimento, nei predetti paesi, di diritti reali su beni immobili;
 - ☒ conferimento per la costituzione o l'aumento di capitale - soprattutto se effettuate per importi consistenti - di società che hanno sede legale nei predetti paesi;

- ② utilizzo, in qualità di soci, di imprese costituite in regime di trust nei predetti paesi;
- ② trasferimento di partecipazioni o di diritti su quote o azioni, o su altri strumenti finanziari che danno diritto di acquisire tali partecipazioni o diritti, qualora venga interposto un soggetto estero con apparenti finalità di dissimulazione;
- ② ricezione e/o trasferimento di fondi.

A033 Se si debba interrompere la prestazione nel caso in cui si decide di fare la segnalazione

Se possibile sì, compatibilmente con l'obbligo di ricevere l'atto imposto dalla legge notarile.

A034 Termini e modalità di effettuazione della segnalazione

La segnalazione deve essere fatta senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l'operazione.

Può essere effettuata direttamente all'UIF ovvero tramite il CNN, e in questo caso il nominativo del segnalante rimane anonimo.

Dal 16 maggio 2011 sono cambiate le modalità di segnalazione diretta, che avviene attraverso l'accesso al portale INFostat-UIF all'indirizzo <https://infostat-uif.bancaditalia.it>, mentre sono rimaste invariate le modalità di segnalazione effettuata con l'intermediazione del CNN.

Riguardo alle nuove modalità di segnalazione, i provvedimenti, i relativi allegati tecnici e la documentazione di supporto, sono disponibili nell'area:

<http://www.bancaditalia.it/UIF/Com-pubblico/revisione-sistema-gestione-operazioni-sospette>

A035 Se si debba effettuare il rapporto ex art.361 c.p. oltre alla segnalazione

Per ragioni sistematiche è preferibile ritenere che la segnalazione di operazione sospetta assolva anche alle finalità di cui all'art. 361 c.p. Il punto è, tuttavia, discusso non esistendo uniformità di orientamenti sul punto per cui si invita a prestare particolare attenzione.

A036 Sanzioni per omessa segnalazione

Dall'1% al 40% dell'importo dell'operazione; inoltre può essere ordinata la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio per estratto su due quotidiani nazionali, di cui uno economico.

LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE

A037 Possibilità di emissione di più assegni, ciascuno d'importo inferiore alla soglia massima consentita, senza l'apposizione della clausola di non trasferibilità qualora l'importo complessivo dell'operazione sia superiore alla soglia massima consentita

Gli assegni utilizzati per la medesima operazione non sono cumulabili ai fini del calcolo dell'importo totale del trasferimento. La soglia è intesa soltanto per il singolo assegno (circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5 agosto 2010).

A038 Possibilità che il medesimo assegno utilizzato per il pagamento di una parte del prezzo al venditore sia da questi girato al mediatore per il pagamento della provvigione

Purché la soglia del singolo assegno sia inferiore alla soglia massima consentita ai fini dell'emissione di un assegno senza clausola di non trasferibilità.

A039 Principali sanzioni in caso di violazione delle disposizioni che limitano l'uso del contante

Le sanzioni applicabili sono state parzialmente modificate in forza del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con Legge 30 luglio 2010, n. 122.

Come precisato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nella Circolare del 5 agosto 2010:

- il nuovo comma 8 dell'art. 58 del d.lgs. 231 del 2007 fissa a 3.000 euro l'importo minimo della sanzione. Questo valore di partenza per le sanzioni amministrative è applicabile a prescindere dalla tipologia di trasferimento in contanti o a mezzo assegni o titoli al portatore;
- per tutti i trasferimenti di importo tra 5.000 e 50.000, avvenuti in violazione dei commi 1, 5, 6 e 7 dell'art. 49 del decreto legislativo 231/2007, si applica una sanzione compresa tra l'1 e il 40 per cento dell'importo trasferito. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a 3.000 euro;
- per i trasferimenti di importo superiore a 50.000 euro, avvenuti in violazione delle disposizioni ricordate, si applica una sanzione compresa tra il 5 per cento (cinque volte il minimo percentuale, che per tali violazioni è dell'1 per cento) e il 40 per cento dell'importo trasferito, fermo restando che l'importo della sanzione non potrà essere inferiore a 3.000 euro.

Resta in vigore la possibilità, per le violazioni dei commi 1, 5 e 7 dell'art. 49, per transazioni di importo non superiore a 250.000 euro, di effettuare un pagamento in misura ridotta (oblazione), pari al 2 per cento dell'importo (doppio del minimo edittale) ai sensi dell'art. 60 dello stesso decreto. Il pagamento, da effettuarsi entro 60 giorni dall'avvenuta notifica della contestazione, definisce e chiude il procedimento sanzionatorio.

Per gli assegni trasferiti in violazione del comma 6 dell'articolo 49, la sanzione si applica anche per importi inferiori a 5.000 euro (gli assegni al traente non possono circolare) Per questa violazione non è prevista la facoltà di obolare.

In sede di conversione del d.l. 78 del 2010 (l. 30 luglio 2010 n. 122) è stata esclusa l'applicazione delle sanzioni per la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 49 commi 1, 5, 8, 12 e 13, commesse nel periodo dal 31 maggio al 15 giugno 2010, e riferite alle limitazioni d'importo introdotte dal comma 1 del presente articolo (importi pari o superiori ad euro 5.000).

A040 **Diverse soglie di utilizzo del contante (e per l'apposizione della clausola di non trasferibilità sugli assegni) che si sono succedute nel tempo**

Si rinvia alla linea guida

A041 **Destinatario e termini della comunicazione per l'infrazione in materia di uso del contante**

La comunicazione va inviata agli uffici territorialmente competenti del Ministero dell'Economia; l'elenco è reperibile sulla Rete Unitaria del Notariato nella sezione Antiriciclaggio e sul sito del Ministero; il termine è 30 giorni dall'accertamento dell'infrazione; la comunicazione non va fatta se l'operazione è già stata segnalata come sospetta.

BLACK LIST

A042 **Notaio e obbligo di astensione in caso di prestazioni professionali riferibili a Paesi inclusi nelle black list**

Le prestazioni professionali verso clientela riferibile ad aree geografiche rientranti in elenchi di Paesi a rischio riciclaggio, terrorismo, elusione o evasione fiscale non determinano, allo stato attuale (aprile 2011), un divieto a carico del notaio di ricevere la prestazione professionale, non essendo stato emanato il decreto di attuazione previsto dall'art. 36 del d.l. 78 del 2010, conv. in l. 122/2010, tuttavia il notaio, secondo i criteri indicati nell'art. 20 del d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231, dovrà graduare la propria diligenza commisurandola al rischio associato al tipo di cliente, rapporto continuativo, prestazione professionale, operazione, prodotto o transazione di cui trattasi.

A043 **Grado di diligenza che il notaio deve osservare in caso di prestazioni professionali riferibili a Paesi *black list***

In presenza di una prestazione professionale riferibile, per l'oggetto della prestazione o per il cliente, ad aree geografiche a rischio riciclaggio o finanziamento del terrorismo (cd. black list) il notaio dovrà prestare un maggior grado di attenzione nell'assolvimento dell'adeguata verifica e, quindi, nell'individuazione del titolare effettivo e nel tracciamento delle movimentazioni finanziarie (CDD customer due diligence in funzione di KYC– know your client).

Elemento da tener presente nella graduazione della diligenza all'interno dell'assolvimento dell'obbligo di adeguata verifica è l'eventuale presenza di capitali cd. scudati nell'operazione da svolgere, per essersi avvalso il cliente delle disposizioni di cui all'art. 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78.

Sono da considerare, altresì, le disposizioni contenute nel D.L. 25 marzo 2010, n. 40 (conv. in l. 22 maggio 2010, n. 73) che hanno imposto l'obbligo di comunicazione a carico dei soggetti IVA per le prestazioni professionali svolte nei confronti di operatori economici stabiliti in Paesi a fiscalità privilegiata (cd. Paesi black list di cui ai D.M. 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001).

Peraltro la verifica del corretto assolvimento di questo come degli altri obblighi antiriciclaggio da parte del notaio va effettuata secondo i principi generali della ragionevolezza e della sostenibilità, desumibili dall'art. 3 del d.lgs. 231/07, non richiedendosi al notaio attività investigative o di polizia giudiziaria, ma esclusivamente attenzione nell'esaminare le risultanze dei pubblici registri e la documentazione, i dati e le informazioni messe a disposizione dal cliente.

A044 Modalità di comunicazione all'Agenzia delle Entrate previsto dal D.L. 25 marzo 2010, n. 40 (conv. in l. 22 maggio 2010, n. 73)

L'Agenzia delle Entrate con la circolare 21 ottobre 2010, n. 53/E ha fornito chiarimenti in ordine alle modalità di assolvimento del relativo obbligo posto a carico dei soggetti passivi IVA.

Il suddetto obbligo di comunicazione riguarda:

- le cessioni di beni,
- le prestazioni di servizi resi,
- gli acquisti di beni,
- le prestazioni di servizi ricevuti,

effettuate, ricevute, registrate o soggette a registrazione nei confronti di **operatori economici** aventi sede, residenza o domicilio in paesi a fiscalità privilegiata di cui alle black list individuate con il D.M. 4 maggio 1999 e con il D.M. 21 novembre 2001.

Il professionista che abbia reso prestazioni di servizi nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in uno dei suddetti Paesi è, pertanto, tenuto ad effettuare la suddetta comunicazione all'Agenzia delle Entrate, mensilmente o trimestralmente (a seconda del volume complessivo delle prestazioni svolte).

Va sottolineato che l'art. 4 del D.M. 30 marzo 2010 (G.U. n. 88 del 16 aprile 2010) contenente disposizioni di attuazione del cit. D.L. 40/2010 precisa che le operazioni da includere nella comunicazione telematica sono quelle **registrate o soggette a registrazione secondo le disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto**.

Ai fini della verifica dello status di operatore economico, nel senso anzidetto, si possono utilizzare come elementi probatori:

- l'eventuale certificazione o il numero identificativo rilasciati dalle autorità fiscali competenti degli Stati black list attestanti lo svolgimento di un'attività economica (imprenditoriale, professionale o artistica) da parte del soggetto avente sede, residenza o domicilio in detti Stati o, in alternativa,
- la dichiarazione della controparte attestante lo svolgimento da parte della stessa di un'attività imprenditoriale, professionale o artistica.

Va osservato che, come chiarito nella suddetta circolare, è sufficiente che il Paese sia compreso anche in una sola delle citate black list.

A045 *Periodicità della comunicazione all'Agenzia delle Entrate*

I dati vengono comunicati all'Agenzia delle Entrate con periodicità:

- a) trimestrale dai soggetti che hanno realizzato, nei 4 trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50mila euro
- b) mensile dai soggetti che non si trovano nelle condizioni richieste dalla lettera a).

Chi ha iniziato l'attività da meno di 4 trimestri trasmette la comunicazione trimestralmente, sempre che, nei trimestri già trascorsi, si trovi nella condizione di cui alla lettera a).

Chi è tenuto alla presentazione trimestrale può scegliere di adottare la periodicità mensile per l'intero anno solare.

I contribuenti che presentano una comunicazione trimestralmente e che nel corso di un trimestre superano la soglia dei 50mila euro, devono passare alla periodicità mensile a partire dal mese successivo a quello in cui il limite viene superato. In questo caso, per i periodi mensili già trascorsi, vanno presentate le comunicazioni opportunamente contrassegnate.

I contribuenti che presentano la comunicazione con periodicità trimestrale devono far riferimento ai 4 trimestri che compongono l'anno solare.

Il modello di comunicazione va presentato all'Agenzia delle Entrate in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, entro l'ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento.

A046 *Modulistica e informazioni necessarie*

La modulistica per la comunicazione è reperibile presso la RUN nel link "antiriciclaggio"; tuttavia maggiori indicazioni sulla tempistica, sulle modalità di compilazione dei relativi moduli, sul software da utilizzare per la trasmissione telematica, sono consultabili nella pagina dell'Agenzia dell'Entrate dedicata alla comunicazione da parte di soggetti IVA per operazioni con paesi black list